

# **BGer 1C 377/2015 vom 22. Juli 2015**

Bundesgericht, 2015-07-22, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger\\_1C\\_377\\_2015](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_1C_377_2015)

FR: TF 1C 377/2015 du 22 juillet 2015

IT: TF 1C 377/2015 del 22 luglio 2015

## **Regeste**

Estradizione alla Turchia | Assistenza giudiziaria e estradizione

## **Erwägungen**

### **E. 1.1**

Secondo l' art. 84 LTF , contro le decisioni emanate nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale il ricorso è ammissibile soltanto se concerne, tra l'altro, un'extradizione e inoltre se si tratti di un caso particolarmente importante (cpv. 1). Si è segnatamente in presenza di un siffatto caso, laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all'estero presenta gravi lacune (cpv. 2). Questi motivi di entrata nel merito non sono tuttavia esaustivi e il Tribunale federale può essere chiamato a intervenire anche quando si tratti di dirimere una questione giuridica di principio ( DTF 136 IV 20 consid. 1.2; 134 IV 156 consid. 1.3.3 e 1.3.4) o quando l'istanza precedente si è scostata dalla giurisprudenza costante ( DTF 139 IV 294 consid. 1.1; 133 IV 131 consid. 3, 215 consid. 1.2).

### **E. 1.2**

L' art. 84 LTF persegue lo scopo di limitare efficacemente l'accesso al Tribunale federale nell'ambito dell'assistenza giudiziaria in materia penale ( DTF 133 IV 132 consid. 1.3). Nella valutazione circa l'esistenza di un caso particolarmente importante giusta l' art. 84 LTF , che dev'essere ammesso in maniera restrittiva anche in materia estradizionale, il Tribunale federale dispone di un ampio potere di apprezzamento ( DTF 134 IV 156 consid. 1.3.1 e 1.3.2). Spetta al ricorrente dimostrare che le condizioni di entrata in materia richieste dall' art. 84 LTF sono adempiute (42 cpv. 2 LTF; DTF 139 IV 294 consid. 1.1).

### **E. 2.1**

L'istanza precedente, illustrato lo status di protezione sussidiaria non previsto dalla Convenzione del 1951 sullo statuto dei rifugiati né dalla legislazione elvetica, ha accertato che in Svizzera una domanda d'asilo del ricorrente era stata evasa con una decisione di non entrata in materia dell'8 marzo 2012 dell'Ufficio federale della migrazione e ch'egli non ha presentato una richiesta di ammissione provvisoria, per cui non occorreva coordinare la procedura di estradizione con quella d'asilo ( art. 55a AIMP ; al riguardo vedi DTF 138 II 513 consid. 1.2.1 pag. 515 seg.; sentenza 1C\_245/2015 del 25 giugno 2015 consid. 2). La domanda di asilo, inoltrata il 7 luglio 2015 e quindi dopo l'emanazione della sentenza impugnata, nulla muta a tale esito.

### **E. 2.2**

Riguardo alle condizioni dell' art. 84 LTF , il ricorrente adduce una violazione del diritto di essere sentito, perché il TPF avrebbe dovuto comunicargli l'intenzione di scostarsi dalle

decisioni italiane relative alla concessione della protezione sussidiaria, consentendogli di fornire prove al riguardo. I relativi accenni di critica chiaramente non adempiono tuttavia le esigenze di motivazione dell' art. 42 LTF ( DTF 139 II 340 consid. 4 pag. 342; 134 II 244 consid. 2.1-2.3), ritenuto che del resto nulla gli impediva di esprimersi in merito nel quadro dei molteplici scambi di allegati. Decisivo è comunque il fatto che il ricorrente non si confronta con gli articolati ed esaurienti argomenti esposti dal TPF, ai quali si può rimandare ( art. 109 cpv. 3 LTF ), secondo cui, come peraltro pure accertato nell'invocata decisione estera, i suoi timori, contrariamente a quanto richiesto dalla prassi svizzera, sono sostenuti da poche e deboli prove documentali.

### **E. 2.3**

Il TPF ha poi stabilito che, applicando le specifiche garanzie diplomatiche, non vi sono motivi per ritenere che le condizioni di detenzione del ricorrente sarebbero aggravate per le sue origini curde e per le sue opinioni politiche, ciò ch'egli non contesta e che trova conferma nella prassi del Tribunale federale (sentenza 1C\_698/2013 del 23 settembre 2014 consid. 3.2). Non si è quindi in presenza di un caso particolarmente importante. D'altra parte, la decisione dell'UFG sulle garanzie ai sensi dell' art. 80p AIMP potrà essere impugnata dal ricorrente dinanzi al TPF ( art. 80p cpv. 4 AIMP ).

### **E. 3**

Il ricorso è pertanto inammissibile. Poiché il gravame era manifestamente privo di possibilità di successo, la domanda di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio ai sensi dell' art. 64 LTF dev'essere respinta. Considerato che il ricorrente è incarcerato da oltre nove mesi e che la sua indigenza è stata accertata dal TPF, si giustifica non prelevare spese (art. 66 cpv. 1 secondo periodo LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.